

N. R.G. 4/2020



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MODENA
 Sezione fallimentare

Il Presidente:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) iscritto al n. r.g. **4/2020** promosso da:

STEFANIA MINOZZI

rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA CALO'

RICORRENTE

esaminata la domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata da **STEFANIA MINOZZI** in data 30-11-2020 e successiva integrazione depositata il 14-12-2020

vista la relazione depositata dall'occ nominato avv. ROBERTO NAVA e successiva integrazione favorevole all'accoglimento della proposta ;
 rilevato che avuto riguardo allo proposta di accordo di composizione della crisi così come da ultimo formulata sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;
 l'accordo proposto non appare contrario, allo stato, a disposizioni di legge;
 il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti:

P.Q.M.

Visto l'art. 10 della l. n. 3/2012

fissa

l'udienza di omologazione per il giorno 4-2-2021 ore 10 ,45 da tenere mediante trattazione scritta con deposito da parte della difesa del ricorrente e dell'OCC ed eventualmente dei debitori costituiti di note scritte di udienza entro il 29-1-2021 dando conto del voto espresso dai debitori e delle rispettive richieste e conclusioni

dispone

la comunicazione entro il 31-12-2020 ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto;

dispone

che un estratto della proposta e del decreto siano pubblicati sul sito internet del tribunale di modena;

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri



conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, prevedendo inoltre la trascrizione del presente decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti con riferimento ai beni mobili registrati ed ai beni immobili oggetto della proposta;

rende noto

ai creditori che possono far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata all'OCC avv ROBERTO Nava dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui sopra e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui é stata loro comunicata. manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed all'OCC .

Modena, 16 dicembre 2020

Il Presidente

Emilia Salvatore

